

COMUNE DI OSPEDALETTO LODIGIANO



REGOLAMENTO per l'applicazione della TARI

Approvato con deliberazione C.C. n. del

Sommario

TITOLO I - NORME GENERALI.....	4
Articolo 1 - Oggetto del regolamento.....	4
Articolo 2 - Gestione e costo del servizio	4
Articolo 3 - Gestione e classificazione dei rifiuti.....	5
Articolo 4 - Rifiuti urbani e speciali.....	5
Articolo 5 - Natura e composizione dei rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche.....	6
Articolo 6 - Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti	8
Articolo 7 - Soggetti tenuti al pagamento della TARI.....	8
TITOLO II - COMMISURAZIONE E CATEGORIE TARIFFARIE	9
Articolo 8 - Criteri di determinazione e articolazione delle tariffe.....	9
Articolo 9 - Obbligazione tariffaria	10
Articolo 10 - Locali ed aree soggette	10
Articolo 11 - Categorie di utenza.....	11
Articolo 12 - Scuole Statali.....	13
Articolo 13 - Utenze domestiche - Definizione e calcolo della tariffa.....	13
Articolo 14 - Utenze non domestiche - Calcolo della tariffa	14
Articolo 15 – Esclusioni superfici.....	15
Articolo 16 - Riduzione per zone fuori dalla raccolta	17
Articolo 17 - Riduzione obbligatoria per mancato svolgimento del servizio.....	17
Articolo 18 - Riduzione obbligatoria per avviamento al riciclo/recupero	18
Articolo 19 – Ulteriori Riduzioni	19
Articolo 20 – Esenzione quota variabile per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico.....	19
Articolo 21 - Utenze non domestiche non stabilmente attive.....	20
Articolo 22 – Agevolazioni	21
Articolo 23 - Applicazione bonus sociale rifiuti	22
TITOLO III – DICHIARAZIONI, VERIFICHE, RISCOSSIONE.....	22
Articolo 24 - Attivazione del servizio e obbligo di dichiarazione	22
Articolo 25 - Risposta alla richiesta di attivazione.....	25
Articolo 26 - Modalità di presentazione della comunicazione per la richiesta di variazione o cessazione del servizio	25
Articolo 27 - Modalità di risposta alle richieste di variazione o cessazione del servizio	26
Articolo 28 - Procedura presentazione reclami scritti e di rettifica degli importi addebitati.....	26
Articolo 29 - Contenuti e tempi della risposta motivata ai reclami scritti, alle richieste scritte di informazioni e alle richieste di rettifica degli importi addebitati	27
Articolo 30 -Modalità e tempo di rettifica degli importi non dovuti.....	28
Articolo 31 - Rimborsi e conguagli.....	28
Articolo 32 - Verifiche, controlli, recuperi, prescrizione	29

Articolo 33 – Riscossione.....	29
Articolo 34 - Sanzioni	30
Articolo 35 - Responsabile - Controversie.....	30
Articolo 36 - Disposizioni finali ed efficacia	31

TITOLO I - NORME GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Ospedaletto Lodigiano dell'Imposta Unica Comunale, d'ora in avanti denominata IUC, istituita dall'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, per quanto concerne la componente relativa alla tassa sui rifiuti, d'ora in avanti denominata TARI.
Il presente regolamento è, altresì, conforme alle disposizioni del codice ambientale (D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. – T.U.A.), in ordine all'individuazione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali, nonché di tutte le altre categorie di rifiuti, rilevanti ai fini della gestione della TARI. Le previsioni in materia di TARI sono, pertanto, coordinate con quelle in ambito ambientale.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013.
3. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione della TARI nel Comune di Ospedaletto Lodigiano, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti, nonché le disposizioni emanate dall'Autorità Regolatoria, "ARERA".

Articolo 2 - Gestione e costo del servizio

1. Il servizio è attivato, con caratteristiche di universalità e inderogabilità, secondo le modalità e le limitazioni prescritte dal regolamento comunale per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti. Per detto servizio trova automatica applicazione la relativa tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.
2. Il costo della gestione dei rifiuti urbani previsto nel contratto di servizio, compresi i rifiuti domestici ingombranti ed i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti su strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, è integralmente coperto dal gettito della tariffa.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 3 - Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal contratto di servizio con il gestore, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. I rifiuti, ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, **così come modificato dal D.lgs. 116/2020 e s.m.i.**, sono classificati:
 - a) secondo l'origine in:
 - i) rifiuti urbani, ulteriormente suddivisi in domestici e da altre fonti (o non domestici), conferibili al pubblico servizio;
 - ii) rifiuti speciali, non conferibili al pubblico servizio.
 - b) secondo le caratteristiche di pericolosità in
 - i) rifiuti pericolosi;
 - ii) rifiuti non pericolosi.

Articolo 4 - Rifiuti urbani e speciali

1. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 183, co. 1, b-ter), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) rifiuti domestici, indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili (la definizione ricalca alla lettera la nozione comunitaria);
 - b) i rifiuti non domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, individuati nel successivo art. 5;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
2. I rifiuti da imballaggi primari, secondari e terziari sono conferibili al servizio pubblico nel rispetto delle prescrizioni relative alla raccolta differenziata, fermo restando il divieto di conferire imballaggi terziari e secondari ancora riutilizzabili, ai sensi dell'art. 226, comma 2, d.lgs. 152/2006.
3. Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 del Codice civile, e della pesca;
- b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art. 184-bis del d.lgs. 152/2006;
- c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
- d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
- e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
- f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
- i) i veicoli fuori uso.

Articolo 5 - Natura e composizione dei rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche

1. I rifiuti provenienti da altre fonti, che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici, come individuati dall'allegato L-quater al Titolo I della parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono quelli indicati nella seguente tabella.

Frazione	Descrizione	EER
Rifiuti organici	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108
	Rifiuti biodegradabili	200201
	Rifiuti dei mercati	200302
Carta e cartone	Imballaggi in carta e cartone	150101
	Carta e cartone	200101
Plastica	Imballaggi in plastica	150102
	Plastica	200139
Legno	Imballaggi in legno	150103
	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137	200138
Metallo	Imballaggi metallici	150104

Frazione	Descrizione	EER
	Metallo	200140
Imballaggi compositi	Imballaggi materiali compositi	150105
Multimateriale	Imballaggi in materiali misti	150106
Vetro	Imballaggi in vetro	150107
	Vetro	200102
Tessile	Imballaggi in materia tessile	150109
	Abbigliamento	200110
	Prodotti tessili	200111
Toner	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 08031	080318
Ingombranti	Rifiuti ingombranti	200307
Vernici, inchiostri, adesivi e resine	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127 (pericolosi)	200128
Detergenti	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129	200130
Altri rifiuti	altri rifiuti non biodegradabili	200203
Rifiuti urbani indifferenziati	Rifiuti urbani indifferenziati	200301

2. Sono rifiuti urbani i rifiuti sanitari individuati dall'art. 2, lett. g), del D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254, purché non rientrino tra i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo o tra i rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo, e costituiti da:

- a) i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
- c) vetro, carta, cartone, plastica, metalli, rifiuti da imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi urbani;

- d) la spazzatura;
 - e) indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;
 - f) i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuate nell'ambito delle strutture sanitarie;
 - g) i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine;
 - h) i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione effettuato ai sensi della lettera m) dell'art. 2 del D.P.R. 254/2003, a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani.
3. Sfalci e potature prodotti dalle aree verdi delle utenze non domestiche sono conferibili al servizio nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento del Servizio di gestione dei rifiuti urbani.
4. Sono conferibili al servizio pubblico, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. l), d.lgs. 49/2014, i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) provenienti dalle utenze non domestiche analoghi, per natura e quantità a quelli originati dai nuclei domestici. I rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche che potrebbero essere usati sia dalle utenze domestiche che dalle utenze non domestiche (c.d. dual use) sono in ogni caso considerati RAEE provenienti dalle utenze domestiche.

Articolo 6 - Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Non sono conferibili al servizio pubblico i rifiuti speciali, nonché le sostanze individuate all'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Articolo 7 - Soggetti tenuti al pagamento della TARI

1. Il tributo è dovuto per l'occupazione o la conduzione di locali ed aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi a qualunque uso adibiti, esistenti nel territorio comunale.
2. Ai fini di cui al presente articolo l'arredo o l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica o di gas, può costituire elemento presuntivo dell'occupazione o conduzione dell'immobile. Conseguentemente il Comune, valutata la ricorrenza della presunzione, può procedere ponendo in essere l'azione per il recupero della tariffa evasa.
3. La TARI è dovuta da chiunque occupi o conduca a qualunque titolo locali o aree scoperte, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro i quali utilizzino in comune i locali e le aree stesse, anche se suddivisi in nuclei anagrafici distinti. In caso di decesso dell'utente, gli eredi restano obbligati in solido.

4. Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
5. Per le parti in comune di un condominio o di una multiproprietà, utilizzate in via esclusiva, la tariffa è dovuta dai singoli occupanti o conduttori delle medesime.
6. Per i locali destinati ad attività ricettiva extra-alberghiera la TARI è dovuta dai soggetti esercenti l'attività.
7. Per i locali ad uso abitativo ceduti ad utilizzatori occasionali per periodo inferiore a sei mesi nell'arco dell'anno solare la tariffa è dovuta dai soggetti proprietari o titolari del diritto reale di godimento dei beni.
8. Per le organizzazioni prive di personalità giuridica la tariffa è dovuta dai soggetti che le presiedono o le rappresentano.

TITOLO II - COMMISURAZIONE E CATEGORIE TARIFFARIE

Articolo 8 - Criteri di determinazione e articolazione delle tariffe

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è liquidata su base giornaliera. Le tariffe sono determinate dal Consiglio comunale entro i termini di legge.
2. Le tariffe sono commisurate alla quantità ed alla qualità media ordinaria di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolta, tenuto conto dei criteri stabiliti dal D.P.R. n. 158/1999, nonché dalle indicazioni di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA come integrata dalla deliberazione n. 363/2021 e s.m.i., e devono assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 654, della Legge n. 147/2013, salvo quanto disposto dal successivo comma 660.
3. La determinazione delle tariffe avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani risultanti dal PEF di ogni gestore del ciclo del servizio rifiuti, come in seguito aggregato nel cosiddetto PEF pluriennale, in conformità al nuovo metodo tariffario rifiuti (MTR-2) di cui alla deliberazione n. 363/2021 ed alla determina n. 2/2021 di ARERA. Al fine della determinazione delle tariffe TARI, oltre all'ammontare del citato PEF integrato, occorre considerare anche le cosiddette componenti a valle del PEF, come definite dalla medesima deliberazione n. 443/2019 di ARERA e dalla delibera n. 363/2021 e s.m.i..
4. Alle tariffe è aggiunto il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.

Le tariffe sono articolate in base alle due macroclassi rappresentate dalle utenze domestiche e dalle utenze non domestiche, ai sensi del richiamato D.P.R. n. 158/1999. In base al medesimo decreto, le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise in base ai componenti del nucleo familiare e quelle non domestiche in categorie omogenee di attività sulla base del rifiuto prodotto.

Articolo 9 - Obbligazione tariffaria

1. La Tariffa è commisurata all'anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. Essa decorre dal giorno di inizio dell'utenza. La cessazione dell'utenza nel corso dell'anno dà diritto alla cessazione dell'applicazione della tariffa e decorre dal primo giorno successivo alla data indicata dall'utente sulla comunicazione di cessazione che deve essere effettuata entro 60 giorni dal fatto.
2. In caso di mancata o ritardata presentazione della dichiarazione di cessazione, l'obbligazione tariffaria non si protrae alle annualità successive:
 - quando l'utente che ha prodotto la ritardata comunicazione di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre alla data indicata;
 - in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione tariffaria per comunicazione dell'utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio.
3. Per le abitazioni l'occupazione e/o l'utilizzazione si realizza con l'allacciamento alle reti di erogazione di pubblici servizi (energia elettrica, gas, acqua potabile), o con il collocamento di arredamento anche solo parziale. Per le unità immobiliari destinate ad uso diverso da abitazione l'occupazione e/o l'utilizzazione si realizza con l'allacciamento alle reti di erogazione di pubblici servizi, la presenza dell'arredamento ed il concorso dell'esercizio dell'attività ivi svolta, provata attraverso l'esistenza di un'autorizzazione o licenza.

Articolo 10 - Locali ed aree soggette

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge n. 147/2013 (procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria), per la determinazione della superficie dei locali soggetta a tariffa, si fa riferimento alla superficie utile calpestabile misurata sul filo interno dei muri. Per le aree scoperte il calcolo della superficie è effettuato sul perimetro interno delle medesime al netto delle eventuali costruzioni esistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al metro quadrato, a seconda che il decimale sia superiore a 0,50 ovvero inferiore o uguale a 0,50.
2. Successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, la superficie assoggettabile alla TARI non può essere inferiore all' 80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri

stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. Il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

3. Si considerano soggetti a tariffa i locali produttivi di rifiuti urbani a titolo indicativo e non esaustivo:
 - a. tutti i locali in qualsiasi costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno;
 - b. i locali costituenti pertinenza o dipendenza di altri, anche se da questi separati;
 - c. il vano scala interno all'abitazione;
 - d. i posti macchina coperti;
 - e. le cantine;
 - f. le aree scoperte operative destinate in modo autonomo e non occasionale all'esercizio di una qualsiasi attività economica;
 - g. i distributori di carburante per i locali adibiti a magazzini e uffici, nonché l'area della proiezione in piano della pensilina;
 - h. nell'ambito delle strutture sanitarie pubbliche e private: gli uffici, i magazzini e i locali ad uso deposito, le cucine e i locali di ristorazione, le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive, le eventuali abitazioni, i vani accessori dei predetti locali;
 - i. aree scoperte demaniali utilizzate in via esclusiva sulla base di titolo idoneo (concessione) o anche in forma abusiva

Articolo 11 - Categorie di utenza

1. La TARI è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
2. I costi fissi ed i costi variabili sono attribuiti ai due tipi di utenze in percentuale da stabilire in proporzione all'incidenza degli stessi sul totale dei costi sostenuti dal gestore del servizio nell'ambito delle previsioni della normativa di riferimento.
3. Le percentuali di attribuzione di cui al comma 2 vengono stabilite annualmente con la deliberazione che determina la tariffa.
4. Le utenze domestiche si dividono in:
 - A. Utenze domestiche residenti;
 - B. Utenze domestiche non residenti.

Le utenze domestiche residenti vengono suddivise in sei categorie in base al numero dei componenti mentre per le utenze domestiche non residenti secondo quanto previsto dal successivo art. 8, comma 4.

Le utenze non domestiche si dividono in:

- 01 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
- 02 Campeggi, distributori carburanti
- 03 Stabilimenti balneari
- 04 Esposizioni, autosaloni
- 05 Alberghi con ristorante
- 06 Alberghi senza ristorante
- 07 Case di cura e riposo
- 08 Uffici, agenzie
- 09 Banche ed istituti di credito, studi professionali
- 10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
- 11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
- 12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)
- 13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto
- 14 Attività industriali con capannoni di produzione
- 15 Attività artigianali di produzione beni specifici
- 16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie
- 17 Bar, caffè, pasticceria
- 18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
- 19 Plurilicenze alimentari e/o miste
- 20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
- 21 Discoteche, night club

5. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività di cui al comma precedente viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

6. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

7. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione.

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

8. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.
9. Rimangono escluse dall'imposizione le attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile.

Articolo 12 - Scuole Statali

1. La tassa dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, quali scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica, resta disciplinata dall'art. 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 convertito in legge n. 31/2008.
2. La somma attribuita al Comune, ai sensi del comma precedente, è sottratta dal costo che deve essere coperto con la tassa sui rifiuti.
3. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche rientra nel Piano Finanziario, secondo quanto previsto dal precedente articolo 2 bis.

Articolo 13 - Utenze domestiche - Definizione e calcolo della tariffa

1. Definizioni:
 - a. Per utenza domestica di soggetti residenti si intende la sola unità abitativa occupata e/o utilizzata da persone che, secondo le risultanze dell'anagrafe del comune, vi abbiano stabilito la propria residenza;
 - b. Per utenze domestiche di soggetti non residenti si intendono le unità abitative occupate e/o utilizzate da persone che risultino ufficialmente residenti fuori dal comune.
2. Per le utenze domestiche di soggetti residenti il numero degli occupanti è quello risultante dai dati forniti dall'anagrafe generale del Comune.
3. Le pertinenze dell'abitazione principale di soggetti residenti, costituite da immobili classificati catastalmente nella categoria C6 (garage) C2 (magazzino e locali di deposito) possono essere ubicate anche ad un indirizzo diverso da quello della stessa abitazione principale. Per tali unità viene applicata la sola quota fissa.
4. La tariffa per le abitazioni di soggetti non residenti è commisurata in n. 2 abitanti per abitazione.
5. Per le utenze domestiche composte unicamente da garage, cantine o locali di deposito non costituenti pertinenza di unità immobiliari già assoggettate alla tariffa si prescinde dalla qualifica di residente o meno del proprietario e del numero degli occupanti è considerato pari a uno.
6. Per la determinazione della quota fissa da attribuire alla singola utenza si prende a riferimento l'importo dovuto da ciascuna famiglia anagrafica, costituente la singola utenza, ponderato sulla

base del coefficiente di adattamento K_a relativo al numero dei componenti della famiglia anagrafica medesima e alla superficie dell'immobile occupato o condotto, in modo da privilegiare quelle più numerose, secondo quanto specificato nel punto 4.1 dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, tabella 1a e le minori dimensioni dei locali.

7. La parte variabile della tariffa è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, specificata per chilogrammo prodotta da ciascuna utenza. Nelle more dell'introduzione di sistemi che consentano la misurazione individuale degli apporti, si applica un sistema presuntivo desumibile sulla base dei coefficienti (K_b) previsti al punto 4.2 dell'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
8. I coefficienti, di cui ai precedenti commi, sono approvati con la deliberazione che approva le tariffe.

Articolo 14 - Utenze non domestiche - Calcolo della tariffa

1. La parte fissa della tariffa è determinata per le comunità, le attività commerciali, professionali, e per le attività produttive in genere con l'esclusione di quelle industriali e agricole, sulla base del coefficiente K_c , relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa, determinato dal Comune nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.3 dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, tabella 3a.
2. Per l'attribuzione della parte variabile della tariffa si organizzano e strutturano sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze. Fino all'adozione di tali sistemi di misurazione il Comune applica un sistema presuntivo, prendendo a riferimento per singola tipologia di attività la produzione media annua per metro quadrato (coefficiente K_d) nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.4 dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, tabella 4a.
3. I locali e le aree eventualmente adibiti ad usi non espressamente indicati nella classificazione fornita dal metodo normalizzato vengono associati ai fini dell'applicazione della tariffa alla classe di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.
4. I coefficienti, di cui ai precedenti commi, sono approvati con la deliberazione che approva le tariffe.
5. L'assegnazione di un'utenza a una delle classi di attività previste dal precedente comma viene effettuata con riferimento all'attività denunciata dall'utente in sede di dichiarazione di inizio occupazione. In mancanza di dichiarazione si fa riferimento all'attività indicata come prevalente nella visura camerale.

Articolo 15 – Esclusioni superfici

1. Sono esclusi dal calcolo delle superfici i locali e le aree che per loro natura e caratteristiche o per il particolare uso cui sono adibiti, non possono produrre rifiuti in maniera apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati. Sono, a titolo esemplificativo esclusi:
 - a. locali:
 - i. i locali tecnologici stabilmente muniti di attrezzature quali, a titolo d'esempio: il locale caldaia per riscaldamento domestico, i ponti per l'elevazione di macchine o automezzi, celle frigorifere e locali di essiccazione, vani ascensori, cabine elettriche ed elettroniche;
 - ii. terrazze scoperte, posti macchina scoperti;
 - iii. i locali e le aree degli impianti sportivi dove viene svolta l'effettiva attività sportiva e/o agonista;
 - iv. i locali destinati esclusivamente al culto, compatibilmente con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, limitatamente alla parte ove si svolgono le funzioni religiose;
 - v. le parti comuni degli edifici quali atri e vani scale;
 - vi. immobili inagibili o inabitabili purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
 - b. aree:
 - i. le aree impraticabili o intercluse da recinzione;
 - ii. le aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
 - iii. le aree adibite in via esclusiva alla viabilità interna delle stazioni di servizio carburanti e aree di parcheggio;
 - iv. le aree scoperte adibite a verde.
2. Le aree indicate ai punti della lettera b) non sono assoggettabili alla tariffa solo se le relative caratteristiche risultino indicate nella comunicazione e le stesse risultino riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o in base ad idonea documentazione.
3. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
4. Non sono, pertanto, soggette a tariffa:
 - a. la parte di superficie degli insediamenti artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano di regola solo rifiuti non urbani ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia sulla base del Regolamento Comunale vigente;

- b. le superfici dei locali e delle aree adibiti all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze;
- c. le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia e simili, reparti e sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
- d. abrogato.
- e. Le superfici di attività industriali nella parte in cui avviene la lavorazione ed i magazzini adibiti allo stoccaggio di materie prime e merci finite, funzionalmente collegati all'esercizio delle attività produttive di rifiuti speciali il cui trattamento in conformità alla normativa vigente venga dimostrato.

Rimangono soggette a TARI, sia nella quota fissa che in quella variabile, tutte le superfici di locali produttivi di rifiuti urbani, pur collegate ad attività industriali, quali per esempio: uffici, mense, spogliatoi, servizi, depositi e magazzini non funzionalmente collegati alla produzione su cui non vengono prodotti, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali.

5. Per le attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, pericolosi o non pericolosi a causa del fatto che le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la riduzione percentuale sulla superficie, a richiesta dell'interessato, nei valori sotto indicati a condizione che la parte dimostri, allegando la prevista documentazione circa l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti medesimi a propria iniziativa e spese.

Attività	Percentuale di riduzione sulla superficie
Lavanderie a secco, tintorie non industriali	30
Laboratori fotografici, eliografie	20
Autoriparatori, gommisti, elettrauto, distributori di carburante	35
Gabinetti dentistici, radiologici e laboratori odontotecnici	10
Laboratori di analisi	10
Autoservizi, autolavaggi, autorimessa	30
Pelletterie	15
Verniciatura, ceramiche, smalterie	30
Metalmeccaniche, officine di carpenteria metallica	35

Falegnamerie, vetroresine	30
Tipografie, stamperie, incisioni	30
Rosticcerie, friggitorie, pizzerie, ristorazione, caseifici, macellerie	30
Marmisti, vetrerie	30
Pasticcerie	30
Edili	30
Allestimenti, pubblicitarie	20
Cantieri navali	30
Uffici per smaltimento toner, cartucce, etc.	5

6. Per le attività sopra citate, nonché per eventuali attività non considerate in elenco, purché vi sia contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali pericolosi o non, per l'utenza interessata potrà essere presentata istanza di riduzione della superficie soggetta a tariffa.
7. La richiesta di riduzione, unitamente alla documentazione comprovante l'effettivo avvio allo smaltimento tramite formulari rifiuti, dovrà essere presentata al Comune che ha facoltà di verificare con proprio personale la corrispondenza di quanto dichiarato e di applicare la riduzione di superficie anche utilizzando, ove possibile, l'analogia con categorie simili.
8. La richiesta di riduzione, una volta accolta dal Comune, si intende tacitamente rinnovata per gli anni successivi, a condizione che non intervengano variazioni di superficie. L'utente dovrà tuttavia dimostrare annualmente, entro il 30 aprile, lo smaltimento diretto dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi prodotti, al fine del mantenimento dell'esenzione.

Articolo 16 - Riduzione per zone fuori dalla raccolta

1. La TARI è ridotta, nella parte fissa e in quella variabile, al 40% per le utenze poste a una distanza superiore a 1.000 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza sulla strada pubblica, su richiesta dell'utenza.

Articolo 17 - Riduzione obbligatoria per mancato svolgimento del servizio

1. La TARI è ridotta nella misura del 80% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Articolo 18 - Riduzione obbligatoria per avviamento al riciclo/recupero

1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al riciclo/recupero i propri rifiuti urbani, direttamente o tramite soggetti autorizzati, hanno diritto ad una riduzione della quota variabile della tariffa. La riduzione si applica alla parte variabile della tariffa sulla base dei criteri specificati nel presente articolo.
2. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. t), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale”.
3. Per «riciclo» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento”.
4. La riduzione della quota variabile calcolata, non superiore al relativo importo, è proporzionale al rapporto tra la quantità di rifiuti avviata al recupero/riciclaggio e la quantità di rifiuti attribuibili all'utenza in base ai coefficienti di produttività K_d rilevanti nel computo della suddetta parte.
5. La percentuale di riduzione della quota variabile calcolata è $Pr = Q_r/Q_t$, dove:
 - Q_r è la quantità documentata in kg di rifiuti urbani avviati al riciclaggio;
 - Q_t è la produzione teorica di rifiuti, con $Q_t = K_d \cdot X \cdot S_r$ con:
 - K_d è il coefficiente di produttività applicato all'utenza nel computo della quota variabile;
 - S_r è la superficie di riferimento.
6. Tenuto conto che l'utente non domestico si avvale comunque del gestore pubblico per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti, al fine di concorrere ai costi variabili del servizio la riduzione di cui al presente articolo non può superare il 50 % (cinquanta per cento) della quota variabile della tariffa.
7. La riduzione di cui al comma 2 è riconosciuta a consuntivo, previa richiesta dell'utente da presentarsi annualmente al Comune entro il termine del 31 gennaio dell'anno solare successivo a quello cui il tributo si riferisce. Alla richiesta deve essere allegata apposita dichiarazione attestante le quantità di rifiuti avviati al riciclo nel corso dell'anno solare precedente suddivise per codice CER (o EER); a tal fine il Comune rende disponibile il modello di dichiarazione. La richiesta, unitamente alla documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente, deve essere

presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
 - b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
 - c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
 - d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
 - e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
 - f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).
8. La riduzione si applica a consuntivo, di regola, mediante compensazione alla prima scadenza utile.

Articolo 19 – Ulteriori Riduzioni

1. La TARI è ridotta sia nella quota fissa sia nella variabile per:
 - a. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, riduzione 15%;
 - b. utenze che hanno avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto, riduzione 15%.

Articolo 20 – Esenzione quota variabile per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua

l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 2 anni. L'utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine. La richiesta è valutata dal Responsabile TARI, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.

Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 30 giugno (31 maggio per il solo anno 2021) di ogni anno, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.

3. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021, la comunicazione deve essere presentata entro il termine del 31 maggio 2021, con effetto dal 1° gennaio 2022. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER, l'impegno ad uscire dal servizio pubblico per almeno 2 anni. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di 2 anni o, se di periodo inferiore ai 2 anni, deve essere integrato ad ogni scadenza contrattuale, con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi entro il termine di 60 giorni dall'inizio dell'occupazione o della detenzione dei locali / aree con decorrenza dall'anno successivo.
4. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 3, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune o al gestore del servizio.

Articolo 21 - Utenze non domestiche non stabilmente attive

1. Per "utenze non stabilmente attive" previste dall'art. 7, comma 3, del D.P.R. 158/1999 si intendono i locali e le aree scoperte adibite:

- a. ad attività di albergo con o senza ristorante tutte esercitate in forza di licenza, autorizzazione, denuncia inizio attività, rilasciata o presentata presso i competenti organi per l'esercizio dell'attività, occupate o condotte, anche in via non continuativa, per un periodo inferiore a 240 giorni all'anno;
 - b. ad attività di somministrazione alimenti e bevande tutte esercitate in forza di licenza, autorizzazione, denuncia inizio attività, rilasciata o presentata presso i competenti organi per l'esercizio dell'attività, occupate o condotte, anche in via non continuativa, per un periodo inferiore a 240 giorni all'anno.
2. È possibile dimostrare lo svolgimento dell'attività tramite la produzione di estratti delle scritture contabili quali libro giornale e registri Iva, che dovranno essere prodotti annualmente dall'utente al Comune, allegandoli alla richiesta di riduzione tariffaria da presentarsi entro i termini previsti dall'art.17 del presente regolamento. Le eventuali richieste di integrazione di documenti inoltrate dal Comune dovranno essere prodotte dall'utente entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno di competenza pena il mancato diritto alla riduzione. Per le ipotesi sopra indicate si applica la tariffa della classe di attività corrispondente, ridotta, in parte fissa e variabile, nella misura del 30%.
3. Per tutte le altre attività esercitate in forza di licenza od autorizzazione commerciale stagionale rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività la riduzione della parte variabile e fissa della tariffa è prevista nella misura sempre del 30%.

Articolo 22 – Agevolazioni

1. E' disposto il rimborso, totale, dell'importo dovuto a titolo di TARI, nel caso di:
 - a. attività economiche che subiscano un rilevante danno economico in quanto situate in zone precluse al traffico per lo svolgimento di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi e in maniera proporzionale al periodo di interruzione del traffico.
 - b. ulteriori particolari e gravi situazioni adeguatamente comprovate secondo i limiti approvati di volta in volta dalla Giunta Comunale.
2. L'istanza per ottenere l'agevolazione del tributo è presentata dall'utenza interessata al Comune entro il termine annuale del 31 dicembre.
3. E' riconosciuta un'agevolazione pari al 70% del tributo dovuto ai pubblici esercizi che provvedano alla dismissione delle slot machine presenti nei propri locali alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello d'imposta ed a condizione che siano dismesse tutte le apparecchiature in questione. La dismissione dovrà essere comprovata da idonea documentazione. Le agevolazioni operano nei confronti delle utenze che risultano regolari nel pagamento della tariffa rifiuti, dei tributi comunali."

4. L'ufficio tributi procederà al rimborso di tale agevolazione a favore dei contribuenti che abbiano formalmente comunicato, utilizzando specifico modulo disponibile presso l'ufficio tributi, la dismissione delle apparecchiature allegando idonea documentazione.
5. Le agevolazioni di cui al presente articolo vengono autorizzate da appositi atti e la copertura è assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale delle entrate comunali.

Articolo 23 - Applicazione bonus sociale rifiuti

1. Dall'anno 2025, con DPCM n 24/2025, è stato introdotto il cd "bonus sociale per i rifiuti" in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani che si trovino in condizioni di economico-sociali disagiate, effettive e documentate. L'agevolazione destinata alle utenze domestiche consiste in una riduzione del 25% della tassa sui rifiuti (TARI) al lordo delle componenti perequative.
2. L'accesso al bonus sociale per i rifiuti è riconosciuto automaticamente (senza preventiva presentazione della domanda) ai nuclei familiari delle utenze domestiche che rispettino i seguenti requisiti:
 - ISEE non superiore ad € 9.530,00, elevato a 20.000 euro nel caso di nuclei familiari con almeno quattro figli a carico. Tali valori soglia saranno aggiornati dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente con cadenza triennale;
 - il soggetto/richiedente deve essere il titolare di una utenza TARI e deve essere residente stabilmente nell'immobile a cui l'utenza è collegata;

Il bonus è finanziato attraverso la nuova componente perequativa applicata a tutte le utenze (domestiche e non domestiche) UR3. Questa componente alimenterà un conto gestito dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).

3. Il bonus verrà erogato interamente nella prima rata, se il bonus supera l'importo della rata la differenza verrà recuperata nella rata di saldo.

TITOLO III – DICHIARAZIONI, VERIFICHE, RISCOSSIONE

Articolo 24 - Attivazione del servizio e obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a. l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b. la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c. il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.

3. L'obbligo dichiarativo è assolto con la presentazione della richiesta di attivazione del servizio.
4. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione con contestuale richiesta di attivazione deve essere presentata da uno solo dei detentori o possessori ed ha effetto anche per gli altri.
5. La dichiarazione con contestuale richiesta di attivazione del servizio, redatta su apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del Comune deve essere presentata all'Ente medesimo, entro novanta (90) giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante e può essere:
 - a. consegnata direttamente all'Ufficio Tributi del Comune;
 - b. inviata a mezzo posta con raccomandata a/r allegando fotocopia del documento d'identità in corso di validità;
 - c. inviata a mezzo posta elettronica allegando fotocopia del documento di identità in corso di validità;
 - d. inviata a mezzo PEC firmata digitalmente dal dichiarante.
6. La dichiarazione si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo di posta elettronica/PEC.
7. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di cui al precedente comma 4. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
8. La dichiarazione presentata oltre 90 (novanta) giorni di cui al precedente comma 4 sarà considerata omessa.
9. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere, oltre al recapito postale, posta elettronica al quale inviare la dichiarazione medesima, i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. Numero degli occupanti i locali;
- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
- h. Il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
 - b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
 - c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
 - d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
 - e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali;
 - f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
 - g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
 - h. Il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente
10. Al fine di assicurare la diffusione e la conoscenza delle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani a beneficio degli utenti, le principali informazioni sulle condizioni di erogazione dei servizi di raccolta e trasporto e di spazzamento e lavaggio delle strade, le corrette modalità di conferimento dei rifiuti, ivi incluse, ove previsto, le modalità per la consegna delle attrezzature per la raccolta, nonché le indicazioni per reperire la Carta della qualità del servizio sono diffuse ogni anno a tutti gli utenti tramite "Ecocalendario" e reperibile anche online sul sito istituzionale del Comune.
11. Le informazioni di cui al precedente comma 10 possono essere fornite all'utente anche con rinvio al sito internet del Comune, salvo il caso in cui l'utente ne richieda copia cartacea.
12. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati. In quest'ultimo caso, il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di 90 giorni dalla data del verificarsi della variazione. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare, se si tratta di soggetti residenti.
13. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine di 90 giorni dalla data di cessazione dell'occupazione dei locali, il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

14. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro 90 (novanta) giorni dal decesso. In mancanza, l'Ufficio può procedere alla variazione dell'intestatario della tassa, inserendo come obbligato principale la persona o una delle persone conviventi con il soggetto deceduto, ovvero l'erede o uno degli eredi per i quali vi siano elementi sufficienti a far presumere l'effettiva disponibilità dell'immobile, dandone comunicazione all'interessato; in ogni caso, non è preclusa l'attività accertativa dell'Ente.
15. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della Legge 27/12/2000, n. 212.

Articolo 25 - Risposta alla richiesta di attivazione

1. Entro trenta giorni dalla richiesta di attivazione del servizio, il Comune formula, in modo chiaro e comprensivo, la risposta all'utente indicando nella stessa i seguenti elementi:
 - Il riferimento alla richiesta di servizio
 - Il codice utente ed il codice utenza
 - La data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della Tari, l'attivazione del servizio.
2. Le richieste di attivazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile come indicato nella richiesta dell'utente.
3. Il tempo di risposta alle richieste di attivazione del servizio, pari a trenta (30) giorni lavorativi, è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta dell'utente da parte del gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti e la data di invio della risposta scritta che deve essere conforme a quanto prescritto dal comma 1.

Articolo 26 - Modalità di presentazione della comunicazione per la richiesta di variazione o cessazione del servizio

1. Entro novanta giorni solari in cui è intervenuta la variazione o la cessazione del servizio, l'utente deve presentare al Comune, in qualità di gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, la comunicazione di variazione o cessazione.
2. Nel caso di decesso del contribuente la comunicazione dovrà essere presentata dagli eredi entro il termine di cui al comma 1.

3. La comunicazione, redatta su apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del Comune, in modalità anche stampabile ovvero compilabile online, deve essere presentata all'Ente medesimo entro il termine di cui al comma 1, a mezzo posta, via e-mail o consegna allo sportello fisico.
4. Il modulo per la comunicazione di variazione e di cessazione del servizio deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:
 - a) Il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare la richiesta
 - b) I dati identificativi dell'utente, cognome e nome, codice fiscale o partita Iva, denominazione societaria e codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
 - c) Il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;
 - d) I dati identificativi dell'utenza: indirizzo, superficie e dati catastali dell'immobile, codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
 - e) L'oggetto della variazione (riguardante, ad esempio, la superficie dell'immobile o il numero degli occupanti residenti e/o domiciliati;
 - f) La data in cui è intervenuta la variazione o cessazione del servizio, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Articolo 27 - Modalità di risposta alle richieste di variazione o cessazione del servizio

1. Entro trenta giorni lavorativi dalla richiesta di variazione o cessazione del servizio, il Comune formula, in modo chiaro e comprensivo, la risposta all'utente indicando nella stessa i seguenti elementi:
 - a. Il riferimento alla richiesta di variazione o di cessazione del servizio;
 - b. Il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore che ha preso in carico la richiesta;
 - c. La data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, la variazione o cessazione del servizio.
2. La richiesta di variazione, il cui esito genera una diminuzione del tributo dovuto, produce effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione o cessazione, se la relativa richiesta è stata presentata entro il termine di novanta giorni solari, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
3. La richiesta di variazione, il cui esito genera un aumento del tributo dovuto, produce effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.
4. Il tempo di risposta alle richieste di variazione e di cessazione del servizio, pari a trenta (30) giorni lavorativi, è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta dell'utente da parte del gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti e la data di invio della risposta scritta che deve essere conforme a quanto prescritto dal comma 1.

Articolo 28 - Procedura presentazione reclami scritti e di rettifica degli importi addebitati

1. L'utente può formulare in forma scritta il reclamo o la richiesta di rettifica degli importi addebitati.
2. Il reclamo o la richiesta di rettifica sono redatti su apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del Comune, reso disponibile presso lo sportello fisico ovvero compilabile online, deve contenere i seguenti campi:
 - a. Il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare la richiesta
 - b. I dati identificativi dell'utente, cognome e nome, codice fiscale o partita Iva, denominazione societaria e codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
 - c. Il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;

- d. I dati identificativi dell'utenza: indirizzo, e codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
 - e. Il servizio a cui si riferisce il reclamo: gestione tariffe e rapporto con gli utenti
 - f. Le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati
3. E' fatta salva la possibilità per l'utente di presentare reclamo scritto o rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo di cui al comma 2, purché la comunicazione contenga i campi obbligatori previsti nel comma 2 dal punto a) al punto f).

Articolo 29 - Contenuti e tempi della risposta motivata ai reclami scritti, alle richieste scritte di informazioni e alle richieste di rettifica degli importi addebitati

1. Il Comune, in qualità di gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti deve formulare in modo chiaro e comprensibile la risposta ai reclami scritti e alle richieste scritte di informazione o di rettifica degli importi addebitati alle seguenti scadenze:
 - a. Richiesta informazioni: entro trenta giorni lavorativi dalla data della richiesta;
 - b. Reclamo scritto: entro trenta giorni lavorativi dalla data di presentazione del reclamo;
 - c. Richiesta rettifica degli importi addebitati: entro 60 gironi lavorativi dalla di presentazione della richiesta.
2. La risposta, deve contenere una terminologia di uso comune, e deve contenere i seguenti elementi:
 - a. Il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;
 - b. Il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore incaricato di fornire, ove necessari eventuali ulteriori chiarimenti;
3. Con riferimento al reclamo scritto, oltre agli elementi di cui al comma 2, devono essere riportati:
 - a. la valutazione documentata effettuata dal Comune in qualità di gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normati applicati;
 - b. la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive poste in essere dal gestore;
 - c. l'elenco della eventuale documentazione allegata.
4. Con riferimento alla richiesta scritta degli importi addebitati, nella risposta deve essere riportato, oltre agli elementi di cui al comma 1, l'esito della verifica ed in particolare:
 - a. La valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente;
 - b. Il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica;
 - c. L'elenco della eventuale documentazione allegata.
5. Il recapito della risposta è effettuato in via prioritaria mediante posta elettronica, qualora l'utente ne abbia dato indicazione nel proprio reclamo, ovvero nella richiesta scritta di informazioni e di rettifica degli importi addebitati.
6. Il tempo di risposta motivata alle richieste scritte di informazioni, pari a trenta (30) giorni lavorativi, è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento da parte del gestore della richiesta

scritta di informazioni da parte dell'utente e la data di invio allo stesso da parte del gestore della risposta motivata scritta.

Articolo 30 -Modalità e tempo di rettifica degli importi non dovuti

1. Qualora le verifiche eseguite a seguito della richiesta scritta di rettifica evidenzino un credito a favore dell'utente, il gestore procede ad accreditare l'importo erroneamente addebitato senza ulteriori richieste da parte dell'utente, attraverso:
 - a) detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;
 - b) rimessa diretta, nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione o la data di emissione del primo documento di riscossione utile non consenta il rispetto dello standard generale di cui all'Articolo 53.1 del TQRIF (deliberazione ARERA 8 gennaio 2022 n. 15/2022/r/rif avente per oggetto la "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" e relativo allegato A "Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)".
2. In deroga a quanto previsto dal precedente comma 1, lettera b), resta salva la facoltà dell'Ente di accreditare l'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile nel caso in cui tale importo sia inferiore a cinquanta (50) euro.
3. Il tempo di rettifica degli importi non dovuti, pari a centoventi (120) giorni lavorativi, è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento da parte del gestore della richiesta scritta di rettifica inviata dall'utente relativa ad un documento di riscossione già pagato o per il quale è stata richiesta la rateizzazione e la data di accredito della somma erroneamente addebitata.
4. È facoltà del contribuente chiedere che la somma a credito, sia portata in detrazione nel primo documento di riscossione utile anche se la scadenza è superiore a 120 giorni dalla richiesta scritta della rettifica.

Articolo 31 - Rimborsi e conguagli

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura del tasso legale, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori €. 12,00.

Articolo 32 - Verifiche, controlli, recuperi, prescrizione

1. Il Comune è tenuto ad effettuare tutte le verifiche e i controlli relativi ai dati contenuti nelle denunce che hanno dato luogo all'applicazione della tariffa, nei modi e nelle forme ritenute maggiormente efficaci ed opportune.
2. Al fine dell'attività di controllo ed accertamento il Comune può:
 - a. richiedere copie di planimetrie atte ad accertare le superfici occupate;
 - b. richiedere l'esibizione di documenti atti ad accertare le superfici occupate e/o la decorrenza di utilizzo del servizio;
 - c. richiedere notizie relative ai presupposti di applicazione tariffaria ai detentori a qualsiasi titolo, agli amministratori di condominio, ai proprietari dei locali o delle aree;
 - d. incrociare i dati presenti nei propri archivi con le banche dati a disposizione di altri enti e soggetti erogatori di pubblici servizi;
 - e. accedere agli immobili oggetto della tariffa tramite personale incaricato munito di autorizzazione e previo avviso, da inoltrare almeno 5 giorni prima della verifica, ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superficie. Per i casi di immunità o di segreto militare l'accesso è sostituito da dichiarazioni fatte dal responsabile del relativo organismo in base alle disposizioni del D.P.R. 445/2000 art. 46 e 47.
3. Il Comune decorsi inutilmente 30 giorni dalla ricezione della richiesta di documenti da parte dell'utente, provvede, anche avvalendosi di dati presuntivi, a porre in essere gli atti per il recupero della tariffa o della maggiore tariffa dovuta, applicando gli interessi e le sanzioni di cui all'art. 21.
4. L'utente ha 30 giorni decorrenti dalla ricezione dell'atto di cui al comma precedente per far pervenire al Comune, tramite raccomandata o consegna diretta, elementi integrativi di giudizio.
5. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma precedente ovvero qualora il Comune ritenga infondate le eventuali precisazioni fornite dall'utente, il Comune provvede all'emissione dei provvedimenti sanzionatori.
6. Il termine di prescrizione per il recupero della TARI è di cinque anni.

Articolo 33 – Riscossione

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali come:
 - RID, MAV, POS, sportelli ATM, ecc.
 - Pago PA.
- L'ammontare annuo del tributo è suddiviso di norma in 3 rate con scadenza 31 luglio, 30 settembre, 31 gennaio dell'anno successivo.

2. La Giunta Comunale per comprovate particolari esigenze potrà determinare un diverso numero di rate e le relative scadenze.
3. Qualora il singolo utente dimostri di avere subito rilevanti danni economici a seguito del verificarsi di eventi straordinari, il Comune ha facoltà di concedere un'ulteriore rateizzazione, fino ad un massimo di 10 rate complessive. La dilazione comporta l'applicazione dell'interesse legale.
4. Le suddette istanze di rateizzazione devono essere presentate direttamente al Comune entro il 31 luglio di ogni anno e comunque entro 60 gg. dall'emissione del bollettino.
5. Per economicità di gestione, qualora l'importo di ogni singola bolletta risulti uguale o inferiore a euro 10,00 (IVA compresa) il corrispettivo dovuto sarà richiesto unitamente a quello del periodo successivo. Tale disposizione non si applica per la tariffa giornaliera e in sede di conguaglio.
6. Il pagamento del tributo relativo al servizio va effettuato entro il termine di scadenza indicato nel bollettino, che sarà emesso con almeno 20 giorni di anticipo rispetto alla data di scadenza.
7. L'utente è tenuto a verificare la correttezza dei dati riportati nel bollettino, le eventuali inesattezze dovranno essere comunicate entro 60 giorni dall'emissione del documento.

Articolo 34 - Sanzioni

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione prevista dall'art. 13 del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 471 e successive modificazioni ed integrazioni. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
4. Sulle somme dovute per la tassa non versata alle prescritte scadenze si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso di interesse legale vigente. Tali interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 35 - Responsabile - Controversie.

1. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Le controversie concernenti l'applicazione della tariffa appartengono alla giurisdizione delle commissioni tributarie come previsto dall'art.2 del D. Lgs. 31.12.1992, n.546.

Articolo 36 - Disposizioni finali ed efficacia

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2026.